

Accordo per la realizzazione del progetto
“Giambellino: Una Comunità che resiste e cresce”

Cooperativa sociale Comunità del Giambellino con sede legale in Via Gentile Bellini 6 - Milano (MI) - 20146, codice fiscale 10929710159 in persona del Presidente e Legale Rappresentante Riccardo Farina (di seguito, “**Comunità del Giambellino** o anche “**Capofila**”)

AZIONE SOLIDALE con sede legale in via Giuseppe Gabetti, 20147 Milano codice fiscale 11045820153 in persona del Legale Rappresentante David Scagliotti (di seguito “**Partner**”)

Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio con sede legale in via Odazio, 7 – 20147 Milano codice fiscale 97677790152 in persona del Legale Rappresentante Alice Loredana Ranzini (di seguito “**Partner**”)

Associazione BIR con sede legale in via Luigi Mengoni, 3 20152 Milano codice fiscale 97243500150 in persona del Legale Rappresentante Virginio Rigoldi (di seguito “**Partner**”)

Parrocchia san Leonardo Murialdo con sede legale in via Padre Leonardo Murialdo, 9 codice fiscale 97050800156 in persona del Legale Rappresentante Vincenzo Molinaro (di seguito “**Partner**”)

Comune di Milano con sede legale in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano codice fiscale 01199250158 in persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Sala (di seguito “**Partner**”)

IC Narcisi con sede legale in Via dei Narcisi, 20147 Milano codice fiscale 80124750151 in persona del Dirigente Armandino Memme (di seguito “**Partner**”)

IC Cardarelli- Massaua con sede legale in Via Scrosati, 4 20146 Milano codice fiscale in persona del Dirigente Manfredo Franco Tortoreto (di seguito “**Partner**”)

IC Nazario Sauro con sede legale in Via Vespri Siciliani codice fiscale 97667590158 in persona della Dirigente Carmela Taibi (di seguito “**Partner**”)

IC Tolstoj con sede legale in Via Zuara 7 – 20146 Milano codice fiscale 80124370158 in persona della Dirigente Antonia Maria Giovanna Abbiati (di seguito “**Partner**”)

(Comunità del Giambellino e i Partner sono definiti di seguito congiuntamente anche le “**Parti**”, ciascuna una “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- a) Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino è attiva sul territorio del Municipio 6 con numerosi progetti rivolti a minori e giovani in povertà educativa e crede nel lavoro di rete con le altre realtà sociali e con le istituzioni pubbliche
- b) L’Impresa Sociale con i Bambini S.r.l. (di seguito, il “**Donatore**”), ha promosso un bando denominato “Vicini di Scuola” per contrastare la segregazione scolastica.
- c) Comunità del Giambellino e altri soggetti della rete territoriale erano già firmatari insieme al Municipio 6 del Comune di Milano di un “Patto contro la segregazione scolastica” e per questo hanno deciso di rispondere insieme al bando per trovare progetti da finanziare, con il progetto: “Giambellino, una comunità che resiste e cresce”

- d) Con comunicazione del 6 febbraio 2023 l'impresa sociale "Con i Bambini" ha riconosciuto al progetto un contributo pari a 99.982,00 € per la realizzazione del progetto presentato e rappresentato dagli allegati 1 e 2 al presente atto (Report Progetto e Piano Azioni Attività).

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati elencati al seguente art. 1.2 costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (di seguito, l'"**Accordo**").
- 1.2 Sono allegati al presente Accordo:
- Allegato 1: "Progetto";
 - Allegato 2: "Regolamento di Assegnazione del Contributo";
 - Allegato 3: "Disposizioni per la rendicontazione finanziaria";
 - Allegato 4: "Linee Guida per la comunicazione dei progetti";

2. OGGETTO DELL'ACCORDO

- 2.1 Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per la realizzazione congiunta del Progetto, nonché le modalità di trasferimento dei fondi del Progetto dal Capofila al partner per la realizzazione del Progetto.
- 2.2 Le Parti concordano sugli scopi, gli obiettivi e le metodologie dell'intervento proposto, definiti congiuntamente e più dettagliatamente nel Progetto.

3. DURATA DELL'ACCORDO

- 3.1 Il presente Accordo vincola le Parti dalla data di avvio del Progetto, ovvero il 1 aprile 2023 e resterà in vigore tra le Parti fino alla data in cui il Donatore approverà per iscritto l'ultimo rapporto di valutazione d'impatto da realizzarsi entro 2 (due) anni dalla conclusione del Progetto. Pertanto, resta inteso che il presente Accordo durerà anche oltre l'erogazione del saldo del Contributo del Donatore al Capofila e il conseguente trasferimento da parte di quest'ultimo della quota spettante al Partner. Le Parti concordemente escludono la possibilità di un rinnovo tacito e/o automatico dell'Accordo alla sua scadenza.

4 RUOLO E RESPONSABILITÀ DI COMUNITA DEL GIAMBELLINO

- 4.1 COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO in quanto capofila del Progetto, è responsabile per la corretta e trasparente gestione dei fondi, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani e nel rispetto delle linee guida e dei requisiti del Donatore.
- 4.2 COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO sarà dunque l'unico soggetto responsabile e deputato a mantenere il rapporto con il Donatore. Avrà inoltre il ruolo di supervisione amministrativa, controllo delle risorse, coordinamento e monitoraggio del Progetto.
- 4.3 COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO provvederà alla revisione e alla consegna dei rapporti al Donatore.

- 4.4 COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO è titolare del trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati nel contesto del Progetto, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di data protection vigente e futura che sarà efficace nella durata dell'accordo. Più precisamente, i testi normativi riferimento debbono intendersi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e, a far data dal 25 maggio 2018, il Regolamento Europeo 2016/679 ("General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR").

5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL PARTNER

- 4.5 I Partner si impegnano a realizzare le attività di propria competenza nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Progetto e seguendo le indicazioni fornite dal Capofila in coerenza con quanto scritto nel Progetto. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al Capofila in modo che si possa rispettare quanto previsto dal Regolamento di Assegnazione del Contributo e dalle Disposizioni per la Rendicontazione Finanziaria (come di seguito definito).
- 5.1 I Partner si impegnano a non richiedere il contributo di altri enti (quali ad esempio Fondazioni, Amministrazioni pubbliche italiane, Unione Europea, ecc.) per le spese per le quali gli verrà erogato il Contributo per il Partner (come di seguito definito).
- 5.2 I Partner saranno responsabili del monitoraggio sul buon andamento delle attività del Progetto di propria responsabilità, provvedendo ad istituire una modalità di monitoraggio che verrà preventivamente condivisa con COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO come parte integrante delle relazioni di avanzamento del Progetto. Il monitoraggio delle attività e la raccolta dei dati per la verifica degli indicatori avverranno con cadenza semestrale attraverso la redazione di un report narrativo.
- 5.3 I Partner s'impegnano a rendicontare secondo scadenze concordate con il Capofila l'avanzamento delle attività a proprio carico attraverso un rendiconto finanziario espresso in termini economici nel rispetto delle disposizioni di rendicontazione finanziaria indicate nel documento qui accluso quale Allegato 3 (di seguito, le "**Disposizioni per la Rendicontazione Finanziaria**") e del *template* di rendicontazione che verrà trasmesso dal Capofila.
- 5.4 I Partner s'impegnano a mettere a disposizione del Capofila i materiali necessari al monitoraggio delle attività poste in essere in attuazione del Progetto ed il reperimento di materiali di comunicazione tra cui interviste ai beneficiari, fotografie, video e quant'altro previsto nel piano di comunicazione di Progetto.
- 5.5 I Partner s'impegnano a rendicontare con cadenza semestrale (ed in conformità alle modalità di cui alle Disposizioni per la Rendicontazione Finanziaria) l'avanzamento delle attività a proprio carico attraverso un rapporto narrativo ed un rendiconto finanziario espresso in termini economici nel rispetto delle Disposizioni per la Rendicontazione Finanziaria" secondo le indicazioni e i file forniti dal capofila
- 5.6 I Partner s'impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte direttamente dal Partner in esecuzione del presente Accordo.

57. I Partner sono direttamente responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
58. I Partner sono tenuti a comunicare tempestivamente al Capofila eventuali modifiche legali o amministrative (recapiti, sede, atto costitutivo e statuto, forma giuridica, composizione del principale organo di amministrazione).
59. I partner avranno la facoltà di avvalersi di servizi esterni entro i limiti previsti e secondo quanto riportato nelle Disposizioni per la Rendicontazione Finanziaria. In ogni caso, i Partner non potranno subappaltare (o comunque affidare a qualsiasi titolo) a terzi la realizzazione di intere attività o componenti progettuali.
- 5.10. I partner si impegnano ad accertarsi che le risorse umane da esso coinvolte nella realizzazione del Progetto siano idonee al lavoro e allo svolgimento delle mansioni loro assegnate.
- 5.11. Qualora il Donatore dovesse revocare in tutto od in parte il finanziamento concesso alla Capofila a causa dell'inadempimento di uno dei Partner agli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo (quali, in via meramente esemplificativa, gli obblighi di rendicontazione di cui alle Disposizioni per la Rendicontazione Finanziaria, o gli obblighi di collaborazione così come previsti anche dal Regolamento di Assegnazione del Contributo), i Partner si obbligano a rimborsare al Capofila gli importi che quest'ultimo dovesse essere tenuto a restituire al Donatore.
- 5.12. I partner sono pienamente consapevoli che nei casi previsti all'art. 1.6, lettera d), del Regolamento di Assegnazione del Contributo, è facoltà del Donatore richiedere al Partner – nelle forme e nelle modalità previste nello stesso Regolamento di Assegnazione del Contributo - la restituzione del Contributo per il Partner (come *infra* definito) di cui questi abbia beneficiato e che non abbia utilizzato per i fini previsti dal Progetto.
- 5.13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 5.11 e 5.12, in tutti i casi di risoluzione del presente Accordo per inadempimento ed in generale fatto o colpa dei Partner, questi ultimi avranno l'obbligo di restituire a COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO il Contributo per il Partner o la quota di questo eventualmente percepiti.
- 5.14. I partner si impegnano, inoltre, al rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida per la comunicazione dei progetti" qui accluso quale Allegato 4.

6. COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO

- 6.1. I partner si impegnano a seguire il piano di comunicazione che gli verrà trasmesso dal Capofila e a rispettare le tempistiche e modalità ivi indicate. Eventuali azioni e iniziative di comunicazione (a titolo esemplificativo: eventi di presentazione, comunicati stampa, materiali di comunicazione, iniziative promozionali) relativi al Progetto dovranno essere concordate con il Capofila.
 - 6.1.1. Le Parti si impegnano al rispetto della riservatezza dei dati, di qualunque natura, emersi, raccolti e trattati lungo la durata del Progetto allo scopo di assicurare la protezione dei minori beneficiari. Tale vincolo di riservatezza è da intendersi

valido e vincolante per le Parti anche successivamente alla durata del Progetto ed alla scadenza del presente Accordo ai sensi del precedente articolo 3.1.

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

71. La proprietà intellettuale di tutti i risultati (rapporti, pubblicazioni, produzioni multimediali, matrici di monitoraggio rielaborate nel corso del Progetto, ecc.) prodotti nel corso del Progetto sarà in titolarità della Parte o, se più di una, in contitolarità delle Parti che abbiano contribuito sostanzialmente alla produzione del suddetto materiale. Restano fermi gli obblighi per il Partner di rendere disponibili –senza alcun corrispettivo ulteriore rispetto al Contributo per il Partner già ricevuto o da ricevere– i risultati delle proprie attività nel Progetto al fine di consentire a COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO (anche attraverso gli altri partner) di adempiere i propri obblighi nei confronti del Donatore e, più in generale, realizzare il Progetto. In caso di contitolarità tra due o più Parti, l'utilizzo da parte di una di esse, ovvero la concessione a soggetti terzi, nel corso del Progetto o successivamente alla sua chiusura, di licenze in merito a tali modelli, dovrà pertanto essere concordata previamente per iscritto tra le Parti. Resta inteso sin da ora che le Parti hanno facoltà di utilizzare gratuitamente per i propri scopi istituzionali i suddetti modelli, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita della proprietà intellettuale. Nel caso in cui una terza parte venga coinvolta nel Progetto, la parte che ha coinvolto il soggetto terzo garantisce e farà in modo che quest'ultimo sottoscriva un impegno di confidenzialità e che cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sui risultati alle Parti. Eventuali somme dovute per legge o per accordo ai soggetti terzi coinvolti nel Progetto, in quanto autori di risultati di proprietà intellettuale spetteranno e saranno a carico esclusivo della parte che ha coinvolto il soggetto terzo nel Progetto.
72. Le Parti concordano espressamente che le previsioni di cui ai precedenti articoli, non sono applicabili alle opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., (disegni e modelli, know-how, procedure, invenzioni, modelli di utilità ecc.), dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto oggetto del presente Accordo (c.d. "*background*"). Ciascuna Parte pertanto è e rimarrà titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio *background*. Pertanto, i modelli di proprietà intellettuale di tutti i partner coinvolti messi a disposizione del Progetto resteranno di esclusiva proprietà dei relativi partner.

8. RISERVATEZZA DELLE PARTI E TUTELA DELLA PRIVACY

81. I Partner, nello svolgimento delle attività affidate dal Capofila nell'ambito del Progetto, tratteranno dati personali dell'utenza in nome e per conto, in base a chiare e predefinite istruzioni del Capofila e sotto il diretto e costante controllo di quest'ultimo e non, invece, quale soggetto dotato di autonomia gestionale e decisionale sul trattamento dei dati e, pertanto, è nominato "responsabile del trattamento dei dati personali" in ottemperanza alle prescrizioni in materia di data protection vigenti alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente variate o integrate dal GDPR, mediante l'atto di nomina di cui all'Allegato 5 .
82. Ciascuna Parte userà nei confronti delle Informazioni Confidenziali dell'altra un grado elevato di cura e protezione, al pari, quantomeno, a quello che essa usa

per le proprie informazioni riservate di tipo simile. Ciascuna di esse non potrà comunicare pertanto a terzi, né disporre in alcun modo di tali informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna Parte s'impegna altresì a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell'altra al termine dell'accordo e comunque in qualsiasi momento in cui l'altra Parte ne faccia richiesta. Ai fini dell'accordo, sono considerate "Informazioni Confidenziali" tutti i dati e le informazioni dell'altra Parte di cui ciascuna Parte abbia avuto conoscenza in connessione alla conclusione o all'esecuzione della presente convenzione, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo paragrafo 8.3.

83. Fatto salvo quanto previsto in precedenza, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di riservatezza per le informazioni che:
- a) debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dall'Autorità amministrativa o giudiziaria;
 - b) sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso delle Parti;
 - c) divengano di dominio pubblico per atti o fatti, direttamente o indirettamente, imputabili alle Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle Parti stesse.
 - d) siano state espressamente autorizzate alla divulgazione dalla Parte alla quale l'informazione appartiene.

9. BUDGET DEL PROGETTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PARTNER

91. Le parti riconoscono il budget di progetto, come riportato nella tabella sottostante, in particolare riconoscono la loro quota di Progetto Gestito, di Contributo e di Cofinanziamento.

| Partner | Importo progetto gestito | Importo progetto gestito (+4%) | Importo cofinanziamento o apportato | Importo cofinanziamento o apportato (+4%) | contributo per il Partner +4% |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Comune di Milano | | | | | |
| ICS LEONE TOLSTOJ | | | | | |
| Istituto comprensivo Nazario Sauro | | | | | |
| AZIONE SOLIDALE | 27.464,00 € | 28.562,56 € | 1.700,00 € | 1.768,00 € | 26.794,56 € |
| Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino | 49.458,00 € | 51.436,32 € | 3.555,27 € | 3.697,48 € | 47.738,84 € |
| ICS CARDARELLI-MASSAUA | | | | | |
| IC Narcisi | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio | | | | | |
| Associazione BIR | 10.872,00 € | 11.306,88 € | 800,00 € | 832,00 € | 10.474,88 € |
| Parrocchia san Leonardo Murialdo | 15.498,00 € | 16.117,92 € | 1.100,00 € | 1.144,00 € | 14.973,92 € |
| TOTALE | € 103.292,00 | € 107.423,68 | € 7.155,27 | € 7.441,48 | € 99.982,20 |

Il Partner riconosce (ed esonera il Capofila da ogni responsabilità in merito) che l'importo del Contributo per il Partner sopra indicato può subire modifiche o variazioni in quanto tale importo verrà determinato dal Donatore, al termine del processo di verifica sulle spese rendicontate, sullo stato di avanzamento delle attività e sull'effettivo conseguimento dei risultati attesi. A seguito di tale verifica, il Donatore applicherà la propria quota percentuale di finanziamento alle spese complessivamente riconosciute, determinando in tal modo la quota di Contributo per il Partner riconoscibile in favore del Partner.

92. La prima *tranche* di anticipo del Contributo per il Partner verrà erogata entro 90 giorni dall'avvio del progetto a seguito del ricevimento da parte del donatore della quota totale di anticipo, pari al 50% del budget di progetto.
93. La seconda *tranche* in anticipo del contributo del Partner sarà erogata a seguito della rendicontazione dell'anticipo ricevuto e sarà pari ad un ulteriore 30% e avverrà nel secondo anno di progetto.
94. I partner si impegnano ad inviare a Comunità del Giambellino i propri dati bancari.
95. Il Capofila non ha alcuna responsabilità verso il Partner (incluse perdite, passività, costi, anche legali, oneri, spese, tasse, azioni, procedimenti giudiziari, reclami e pretese di terzi, multe, danni, e/o pagamenti di interessi) in caso di mancato o ritardato pagamento del Contributo per il Partner, qualora il mancato pagamento o il ritardo dipendano da cause imputabili al Partner, al Donatore ovvero a cause di forza maggiore.

10. MODIFICHE AL PROGETTO

101. Qualunque modifica riguardante la strategia, le modalità, durata e realizzazione delle attività, sedi e beneficiari previsti, articolazione in obiettivi, risultati e indicatori di riferimento, i tempi ed il budget di esecuzione del Progetto, deve essere preventivamente e formalmente approvata per iscritto dal Capofila ed eventualmente, a seconda della modifica richiesta, anche dal Donatore.
102. Non è ammessa la riallocazione di risorse derivanti da attività non realizzate o realizzate solo parzialmente. È inoltre esclusa la facoltà per il Partner di modificare autonomamente le diverse componenti del Progetto, sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnico procedurale che finanziaria.

11. CONTROVERSIE

- 11.1. Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del

presente Accordo e dei suoi allegati, le Parti tenderanno di concordare una soluzione amichevole tra di esse. Se ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

112. Le Parti dichiarano di aver negoziato e accettato il presente accordo in tutte le sue parti, e di essere pienamente consapevoli dei suoi effetti legali. Pertanto, al presente accordo non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Partner

Luogo e data

Timbro e firma

Comune di Milano

Milano, 11/10/23

ICS LEONE TOLSTOJ

IC Nazario Sauro

AZIONE SOLIDALE

Coop. Soc. Comunità del Giambellino

ICS CARDARELLI-MASSAUA

IC Narcisi

Laboratorio di Quartiere Giambellino
Lorenteggio

Associazione BIR

Parrocchia san Leonardo Murialdo